



COMUNE DI TRISSINO

Provincia di Vicenza

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 2 DEL 15/02/2007 AVENTE ADO OGGETTO:

“ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE). APPROVAZIONE REGOLAMENTO.”

.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

.....

DELIBERA

1. di approvare – e conseguentemente adottare – il *Regolamento per la disciplina della addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.)* composto da n. 4 (quattro) articoli, nel testo di cui **all'allegato A**) parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di far rinvio, per quanto concerne la disciplina della presente addizionale, all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione di una addizionale Comunale all'I.R.P.E.F., e successive modificazioni ed integrazioni;

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49 d.lgs. nr. 267/2000).

Trissino, li 5 febbraio 2007

f.to Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Meri Ballico

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile (art. 49 d.lgs. nr. 267/2000).

Trissino, 5 febbraio 2007

f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Meri Ballico



COMUNE DI TRISSINO

Provincia di Vicenza

Regolamento **per la disciplina dell'addizionale comunale** **all' Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche** **(I.R.PE.F.)**

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. Il Comune applica l'addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.) relativamente ai contribuenti che – alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale – siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'art. 1 del d.lgs. n. 360/1998 (a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 (zerovirgolaotto) punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma terzo, del d.lgs. 28-09-1998, nr. 360 (come modificato dall'art. 1, comma 142, lett. a) della legge 296/2006);
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Consiglio Comunale. In caso di mancata determinazione entro il termine legislativamente previsto, l'aliquota s'intende prorogata di anno in anno.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 3

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Articolo 4

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.
2. Eventuali modifiche alle procedure qui previste – dettate da norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo – operano di diritto, senza necessità di adeguamento del presente regolamento.
